


**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'ENTE NAZIONALE
DELL'AVIAZIONE CIVILE - ENAC
BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009**

Il giorno 4 agosto 2010 alle ore 15,30 presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro
tra:

L' ARAN nella persona del Commissario straordinario cons. Antonio Naddeo 
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :

Organizzazioni sindacali :

Confederazioni :

USPPI/APAC Staus Luna bella USPPI Galileo Tomos

UIL TRASPORTI Vespa delle Tanne UIL Porto E Y

FIT CISL Ferrari Ferraro CISL Galileo Tomos


CIDA FP Luciano Ferraro CIDA Luciano Ferraro

FP CGIL Dott. Crispi A. Bizi
De Ruggeri CGIL M. Banti

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (ENAC) per il biennio economico 2008 - 2009.

**CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
DEL PERSONALE DIRIGENTE E DEI PROFESSIONISTI DI PRIMA
QUALIFICA PROFESSIONALE
DELL' ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
ENAC**

BIENNIO ECONOMICO 2008-2009



Handwritten signatures and initials, including the word "fium" and "hi", scattered below the text.

INDICE

TITOLO I Disposizioni generali

CAPO I:

- Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

PARTE I – DISPOSIZIONI PER I DIRIGENTI

CAPO I: Trattamento economico per i dirigenti

- Art. 2 – Incrementi del trattamento economico fisso
- Art. 3 - Effetti dei nuovi trattamenti economici
- Art. 4 - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti

PARTE II - DISPOSIZIONI PER I PROFESSIONISTI DI PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE

CAPO I - Trattamento economico

- Art. 5 - Stipendio tabellare
- Art. 6 - Effetti dei nuovi stipendi
- Art. 7 - Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale
- Art. 8 - Differenziale retributivo per il livello economico quarto-super

Tabelle

Dichiarazione congiunta




**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

CAPO I

Art. 1

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale dirigente a tempo indeterminato appartenente all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (d'ora in avanti ENAC o Ente). L'ambito contrattuale comprende anche i professionisti di prima qualifica professionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato che sono collocati, nel rispetto della distinzione di ruolo e di funzioni, in apposita separata Sezione del presente CCNL.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
4. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 165 del 2001.
5. Il presente contratto si articola in due parti: la prima contiene le disposizioni applicabili ai dirigenti; la seconda contiene le disposizioni applicabili ai professionisti di cui al comma 1.
6. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano ferme le disposizioni contenute nei precedenti CCNL.



PARTE I – DISPOSIZIONI PER I DIRIGENTI

CAPO II

Trattamento economico per i dirigenti

Art. 2

Incrementi del trattamento economico fisso

1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti dell'ENAC, definito dall'art. 17, comma 2, del CCNL 2006/2009, nella misura di € 61.720,17, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, dalle date sotto indicate dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:


- ✓ dal 1° gennaio 2008 di € 36,74
- ✓ rideterminato dal 1° gennaio 2009 in € 151,93

2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti dell'ENAC dal 1° gennaio 2009 è rideterminato in euro 63.695,26 per 13 mensilità.

3. La retribuzione di posizione parte fissa, di cui all'art. 49 (Struttura della retribuzione), comma 1, lett. c) del CCNL del 30 maggio 2007 è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 in € 14.219,86 annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale nonché l'indennità integrativa speciale.


5. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni *ad personam*, ove acquisiti o spettanti in relazione a previgenti contratti collettivi nazionali, nella misura in godimento di ciascun dirigente.



Art. 3

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 2 (Trattamento economico fisso) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
4. All'atto del conferimento di un incarico di livello dirigenziale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.





A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, including a large cursive signature, several smaller initials, and a signature that appears to be 'mi'. There are also some scribbles and a small mark resembling a checkmark.

Art. 4

**Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione
e di risultato dei dirigenti**

1. Il fondo di cui all'art. 55 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti) del CCNL del 30 maggio 2007 è ulteriormente incrementato del 1,54% calcolato sul monte salari anno 2007, relativo ai dirigenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

2. Le risorse di cui al precedente comma, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell'art. 2, comma 3 (Incrementi del trattamento economico fisso) e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.



**PARTE II – DISPOSIZIONI PER I PROFESSIONISTI DI PRIMA QUALIFICA
PROFESSIONALE**


CAPO I

Trattamento economico

Art. 5

Stipendio tabellare



1. Gli stipendi tabellari, stabiliti dall'art. 28 della Parte seconda del CCNL 2006/2009, relativa ai professionisti di prima qualifica, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella 1, con le decorrenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella 2.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono gli aumenti corrisposti a titolo di indennità di vacanza contrattuale, nonché le misure dell'indennità integrativa speciale.

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately 10-12 distinct marks, including a large signature at the top center, a smaller one to its right, and several initials or short signatures arranged in a loose cluster below and to the right of the main signature.

Art. 6

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sul TFR, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 5 (Stipendio tabellare) sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2006-2007. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché di quella prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Resta confermato quanto previsto dall'art. 80 comma 3 (Effetti dei nuovi stipendi) del CCNL del 30 maggio 2007, quadriennio normativo 2002-2005.
4. A decorrere dall'1/1/2009, la quota dello stipendio tabellare corrispondente al valore dell'indennità integrativa speciale, già conglobata ai sensi dell'art. 79, comma 3 del CCNL sottoscritto il 30/5/2007, viene valutata nella misura del 100%, ai soli fini della determinazione della base di calcolo dell'indennità di anzianità di cui all'art. 13 della legge n. 70/1975 e successive modificazioni ed integrazioni. Conseguentemente, è disapplicato l'art. 80, comma 4 del medesimo CCNL.







Art. 7

Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale

1. Il fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale come risultante dall'art. 30 del CCNL 2006-2009 è ulteriormente incrementato, a decorrere dal 1 gennaio 2009, del 1,53% calcolato sul monte salari dei professionisti in servizio al 31 dicembre 2007.


2. Per la composizione dei fondi resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 192 della legge n. 266 del 2005.



Art. 8

Differenziale retributivo per il livello economico quarto-super

1. A decorrere dall'1/1/2009, il differenziale retributivo per il livello economico quarto-super, di cui all'art. 31 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007, è rideterminato in Euro 4.225,00 annui lordi, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 7 del presente CCNL.



mi



oly



Tabella 1

Professionisti della prima qualifica professionale

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro mensili da corrispondere in 13 mensilità.

Livelli economici di professionalità	dal 1 gennaio 2008	Rideterminato dal 1 gennaio 2009
PI 4	30,22	133,41
PI 3	22,14	97,74
PI 2	18,91	83,47
PI 1	17,29	76,34

[Handwritten signatures and initials]

Tabella 2

Professionisti della prima qualifica professionale

Retribuzione tabellare

Valori in Euro annui per 12 mensilità a cui aggiungere la tredicesima mensilità.

Livelli economici di professionalità	dal 1 gennaio 2008	dal 1 gennaio 2009
PI 4	51.370,79	52.609,07
PI 3	37.635,99	38.543,19
PI 2	32.141,34	32.916,06
PI 1	29.395,85	30.104,45

[Handwritten signature]

[Handwritten initials and signatures]

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti prendono atto dell'opportunità che, nel prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro, sia affrontata la tematica relativa all'individuazione delle voci retributive utili ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

